REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia

SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STRATEGICO REGIONALE

Guida per il proponente delle procedure di VIA di competenza regionale e delle procedure nelle quali la Regione Toscana è chiamata ad esprimere un proprio parere.

(Con riferimento ai procedimenti avviati a far data dal 5.3.2016 , a seguito della entrata in vigore della L.R. 17/2016 di modifica della L.R. 10/2010)

(Vers. settembre 2016)

1. Premessa

La struttura operativa per le procedure di VIA dell'Autorità competente Regione Toscana è il Settore Valutazione di impatto ambientale - Valutazione ambientale strategica – Opere pubbliche di interesse strategico regionale, della Direzione Ambiente ed Energia, Piazza dell'Unità Italiana 1 50123 Firenze (Settore VIA).

La composizione ed i recapiti della struttura operativa sono riportati alla pagina web: www.regione.toscana.it/via.

L'indirizzo PEC della Regione Toscana è riportato nella *homepage* del sito web regionale, all'indirizzo: www.regione.toscana.it.

Le procedure di VIA sono descritte alla pagina web: www.regione.toscana.it/via.

I provvedimenti conclusivi dei procedimenti di verifica di assoggettabilità e di definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale sono reperibili sul sito web della Regione Toscana: *homepage* - Banche dati - Banca dati degli atti regionali; scegliere Atti dei dirigenti e quindi nell'oggetto inserire "verifica di assoggettabilità" oppure "fase preliminare" (per i procedimenti avviati fino al 4.3.2016) oppure "definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale" (per i procedimenti avviati dal 5.3.2016).

I provvedimenti conclusivi dei procedimenti di V.I.A. regionale ed i pareri regionali nell'ambito della V.I.A. statale sono reperibili sul sito web della Regione Toscana, *homepage* - Banche dati - Banca dati degli atti regionali; scegliere Atti della Giunta e quindi nell'oggetto inserire "valutazione di impatto ambientale".

I provvedimenti regionali sono inoltre pubblicati sul B.U.R.T. (ad eccezione dei provvedimenti relativi alle procedure di definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale).

I provvedimenti conclusivi dei procedimenti di V.I.A. statale sono reperibili all'indirizzo web: www.minambiente.it

Si veda anche l'allegato B alla D.G.R. 410/2016.

2. Procedura di verifica di assoggettabilità (D.Lgs. 152/2006, articolo 20; L.R. 10/2010, art. 48)

Si veda l'allegato B alla D.G.R. 410/2016.

Per quanto riguarda l'allegato B alla D.G.R. 410/2016, art. 5 comma 3 lettera b3), l'elaborato recante le ricadute socio-economiche del progetto è redatto secondo il fac-simile di cui al successivo paragrafo 15.

2.1 Fac simile della istanza di avvio del procedimento

Regione Toscana

Settore VIA – VAS – Opere pubbliche
di interesse strategico regionale

e p.c.
Comune di …..
Comune di …..

Oggetto: Istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 ed all'art. 48 della L.R. 10/2010.

Il/La sottoscritto/a ……. in qualità di legale rappresentante/ responsabile della …(*Società/Ente*) richiede l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, di cui all'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 ed all'art. 48 della L.R. 10/2010, relativamente al progetto: ….. .

A tal proposito si allega la seguente documentazione in formato digitale (ed anche cartaceo nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico):
…..
…..
…..
Si dichiara la conformità della documentazione trasmessa in formato digitale con quella trasmessa su supporto cartaceo.

Si comunica che la suddetta documentazione (in formato digitale) è stata depositata anche presso i seguenti Comuni interessati, che leggono la presente per conoscenza:
…..
…..
…..

(*Eventuale*) Il procedimento di verifica di assoggettabilità comprende la Valutazione di Incidenza sui seguenti Siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS), proposti Siti di importanza comunitaria (pSIC) e siti di interesse regionale: ….. .

(*Eventuale*) Si richiede di non rendere pubblici i seguenti elaborati ……. per le seguenti ragioni di segreto commerciale o industriale: …….. . La documentazione è stata predisposta in modo da rendere agevole la separazione delle parti da non rendere pubbliche.

(*Eventuale*) Si richiede di non rendere pubblici i seguenti elaborati …….. , in quanto contenenti dati localizzati inerenti il ciclo di vita di specie animali e vegetali, nonché habitat e fitocenosi di interesse conservazionistico: ……. . La documentazione è stata predisposta in modo da rendere agevole la separazione delle parti da non rendere pubbliche.

(*Eventuale*) Si segnala che l'elaborato …. e l'elaborato ….. contengono dati personali. Di tali elaborati viene fornita una ulteriore copia in cui i dati personali sono oscurati in via permanente.

Si allega alla presente un sintetico avviso dell'avvenuto deposito della documentazione, che sarà pubblicato sul sito web dell'Autorità competente.

Si allega alla presente una dichiarazione sostitutiva relativa agli oneri istruttori, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato A alla D.G.R. 410/2016. *(si veda il successivo paragrafo 14)*

Per eventuali comunicazioni relative alla procedura in esame contattare il/la Sig. ……, tel. ……, e-mail ….. .

Luogo e data.

Il legale rappresentante / Il responsabile
(Firma)

****

2.2 Fac-simile dell'avviso da pubblicare sul sito web dell'Autorità competente

Società/Ente ……

D.Lgs. 152/2006 art. 20, L.R. 10/2010 art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità. Avviso di avvenuto deposito della documentazione relativa al progetto di …….., presentato da … (Società/Ente)….

Secondo quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e dall'art. 48 della L.R. 10/2010, la Società/Ente…, con sede a … , comunica di avere provveduto in data … a richiedere alla Regione Toscana (Settore VIA – VAS – Opere pubbliche di interesse strategico regionale) l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità relativamente al progetto: … , depositando la prevista documentazione.

Il progetto prevede la realizzazione di … (*finalità e caratteristiche delle opere previste*), in località ….. .

Il progetto ricade nel territorio dei Comuni di ……. (*Provincia / Città Metropolitana di* …) e dei Comuni di ……. (*Provincia / Città Metropolitana di* …) ed interessa a livello di impatti il territorio dei Comuni di ……. (*Provincia Città / Metropolitana di* …) e dei Comuni di ……. (*Provincia / Città Metropolitana di* …).

(*Eventuale*) Il procedimento di verifica di assoggettabilità comprende la Valutazione di Incidenza sui seguenti Siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS), proposti Siti di importanza comunitaria (pSIC) e siti di interesse regionale: ….. .

(*Eventuale*) Il progetto riguarda un'installazione sottoposta ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), di cui alla Parte Seconda, Titolo III bis del D.Lgs. 152/2006.

(*Eventuale*) Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 105/2015, si comunica che il progetto riguarda uno stabilimento soggetto alle disposizioni di cui al medesimo D.Lgs. 105/2015, relativo al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.

(*Eventuale*) Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 105/2015, si comunica che il progetto riguarda un insediamento o una infrastruttura posti attorno a stabilimenti soggetti alle disposizioni di cui al medesimo D.Lgs. 105/2015, relativo al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Il progetto può aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante, secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia di controllo dell'urbanizzazione di cui all'art. 22 del medesimo D.Lgs. 105/2015.

Copia della documentazione, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto, è, dalla data odierna, a disposizione del pubblico per la consultazione, negli orari di apertura degli Uffici, presso:
- Regione Toscana, Settore VIA – VAS – Opere pubbliche di interesse strategico regionale, Piazza dell'Unità Italiana 1, 50123 Firenze;
- Comune di.....;
- Comune di.....;
[…] .

La documentazione depositata, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto, è inoltre pubblicata sul sito web della Regione Toscana all'indirizzo: www.regione.toscana.it/via.

Chiunque abbia interesse può presentare, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, osservazioni e memorie scritte relative alla documentazione depositata a Regione Toscana, Settore VIA - VAS – Opere pubbliche di interesse strategico regionale, con le seguenti modalità:
- per via telematica con il sistema web Apaci (http://www.regione.toscana.it/apaci – sistema gratuito messo a disposizione dalla Regione Toscana per l'invio di documenti);
- tramite posta elettronica certificata PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it;
- per posta all'indirizzo: Piazza dell'Unità Italiana 1, 50123 Firenze (FI);
- per fax al numero 055 4384390.

Il legale rappresentante/Il responsabile
(*Firma*)

****

2.3 Soglie relative ai progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità (D.Lgs. 152/2006, art. 6 comma 9)

Si veda l'allegato B alla D.G.R. 410/2016.

2.4 Verifica di assoggettabilità e VAS

Si veda l'allegato B alla D.G.R. 410/2016.

3. Procedura di definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (D.Lgs. 152/2006 art. 21)

Si veda l'allegato B alla D.G.R. 410/2016.

3.1 Fac simile della domanda di avvio del procedimento

Regione Toscana
Settore VIA – VAS – Opere pubbliche
di interesse strategico regionale

Oggetto: Domanda di avvio del procedimento di definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, di cui all'art. 21 del D.Lgs. 152/2006.

Il/La sottoscritto/a ….. in qualità di legale rappresentante/ responsabile della …(*Società/Ente*) richiede l'avvio del procedimento di definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, di cui all'art. 21 del D.Lgs. 152/2006, relativamente al progetto: ….. .

A tal proposito si allega la seguente documentazione in formato digitale (ed anche cartaceo nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico):
…..
…..
…..
Si dichiara la conformità della documentazione trasmessa in formato digitale con quella trasmessa su supporto cartaceo.

Per eventuali comunicazioni relative alla procedura in esame contattare il/la Sig. ……, tel. ……, fax ……, e-mail ….. .

Luogo e data.

Il legale rappresentante / Il responsabile
(Firma)

****

4. Procedura di valutazione di impatto ambientale (D.Lgs. 152/2006 artt. 23 e seguenti, L.R. 10/2010 artt. 52 e seguenti)

Si veda l'allegato B alla D.G.R. 410/2016.

Per quanto riguarda l'allegato B alla D.G.R. 410/2016, art. 7 comma 5 ultimo periodo, l'elaborato recante le ricadute socio-economiche del progetto è redatto secondo il fac-simile di cui al successivo paragrafo 15.

4.1 Fac simile della istanza di avvio del procedimento

Regione Toscana
Settore VIA – VAS – Opere pubbliche
di interesse strategico regionale

Soggetti competenti al rilascio
delle autorizzazioni richieste *(eventuale)*

e p.c.
Provincia di …..
Città Metropolitana di …..
Comune di …..
Comune di …..

Oggetto: Istanza di avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale di cui agli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e artt. 52 e seguenti della L.R. 10/2010, *(eventuale)* nonché di rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell'art. 52 comma 2 della L.R. 10/2010.

Il/La sottoscritto/a ……. in qualità di legale rappresentante/ responsabile della …(*Società/Ente*) richiede l'avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale, di cui agli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e artt. 52 e seguenti della L.R. 10/2010, relativamente al progetto: ….. .

A tal proposito si allega la seguente documentazione in formato digitale (ed anche cartaceo nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico):
…..
…..
…..
Si dichiara la conformità della documentazione trasmessa in formato digitale con quella trasmessa su supporto cartaceo.

(*Eventuale*) Ai sensi dell'art. 52 comma 2 della L.R. 10/2010 si richiede il rilascio delle seguenti autorizzazioni, nell'ambito della Conferenza di servizi ivi prevista *(spuntare la/le opzioni prescelte)*:
O – autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico (L.R. 39/2000, Regolamento 48R/2003) ed *(eventuale)* approvazione del progetto di rimboschimento compensativo;
O – autorizzazione relativa al vincolo paesaggistico (D.Lgs. 42/2004 e L.R. 65/2014);
O – autorizzazione di cui all'art. 109 del D.Lgs. 152/2006.
Per i fini di cui al presente capoverso si allega la documentazione prevista dalla normativa di settore.

(*Eventuale*) Ai sensi del D.M. 61/2012 si chiede l'approvazione del Piano di utilizzo del materiale di scavo, che si allega in copia.

(*Eventuale*) Il procedimento di valutazione di impatto ambientale comprende anche la Valutazione di Incidenza sui seguenti Siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS), proposti Siti di importanza comunitaria (pSIC) e siti di interesse regionale: ….. .

(*Eventuale*) Si richiede di non rendere pubblici i seguenti elaborati ……. , per le seguenti ragioni di segreto commerciale o industriale:

…….. . La documentazione è stata predisposta in modo da rendere agevole la separazione delle parti da non rendere pubbliche.

(*Eventuale*) Si richiede di non rendere pubblici i seguenti elaborati ……. , in quanto contenenti dati localizzati inerenti il ciclo di vita di specie animali e vegetali, nonché habitat e fitocenosi di interesse conservazionistico: ……. La documentazione è stata predisposta in modo da rendere agevole la separazione delle parti da non rendere pubbliche.

(*Eventuale*) Si segnala che l'elaborato …. e l'elaborato ….. contengono dati personali. Di tali elaborati viene fornita una ulteriore copia in cui i dati personali sono oscurati in via permanente.

Si comunica che la suddetta documentazione è stata depositata presso l'Autorità competente per la VIA e presso i Soggetti indicati in indirizzo.

In data odierna viene pubblicato sul quotidiano ……. l'avviso della presentazione della istanza di avvio del procedimento. Copia dell'avviso è allegata alla presente.

Si allega alla presente una dichiarazione sostitutiva relativa agli oneri istruttori, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato A alla D.G.R. 410/2016. *(si veda il successivo paragrafo 14)*

Per eventuali comunicazioni relative alla procedura in esame contattare il/la Sig. ……, tel. ……, fax ……, e-mail ….. .

Luogo e data.

Il legale rappresentante / Il responsabile
(Firma)

****

4.2 Fac-simile dell'avviso da pubblicare su di un quotidiano

Società/Ente ……

D.Lgs. 152/2006 artt. 23 e seguenti, L.R. 10/2010 artt. 52 e seguenti. Avviso della presentazione della istanza di avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) relativa al progetto di …….., presentato da … (Società/Ente)….

Secondo quanto previsto dagli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e artt. 52 e seguenti della L.R. 10/2010, la Società/Ente…, con sede a …, comunica di avere provveduto in data … a richiedere alla Regione Toscana (Settore VIA - VAS – Opere pubbliche di interesse strategico regionale, Piazza dell'Unità Italiana, 1, 50123 Firenze) l'avvio del procedimento di VIA relativamente al progetto: … , depositando la prescritta documentazione.

Il progetto prevede la realizzazione di … (*finalità, caratteristiche e dimensioni delle opere*

previste), in località ….. . I principali impatti ambientali possibili sono ….. .

Il progetto ricade nel territorio dei Comuni di ……. (*Provincia / Città Metropolitana di* …) e dei Comuni di ……. (*Provincia / Città Metropolitana di* …) ed interessa a livello di impatti il territorio dei Comuni di ……. (*Provincia Città / Metropolitana di* …) e dei Comuni di ……. (*Provincia / Città Metropolitana di* …).

(*Eventuale*) Il procedimento di valutazione di impatto ambientale comprende anche la Valutazione di Incidenza sui seguenti Siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS), proposti Siti di importanza comunitaria (pSIC) e siti di interesse regionale: ….. .

(*Eventuale*) Il progetto riguarda un'installazione sottoposta ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), di cui alla Parte Seconda, Titolo III bis del D.Lgs. 152/2006.

(*Eventuale*) Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 105/2015, si comunica che il progetto riguarda uno stabilimento soggetto alle disposizioni di cui al medesimo D.Lgs. 105/2015, relativo al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.

(*Eventuale*) Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 105/2015, si comunica che il progetto riguarda un insediamento o una infrastruttura posti attorno a stabilimenti soggetti alle disposizioni di cui al medesimo D.Lgs. 105/2015, relativo al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Il progetto può aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante, secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia di controllo dell'urbanizzazione di cui all'art. 22 del medesimo D.Lgs. 105/2015.

Copia della documentazione, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto, è, dalla data odierna, a disposizione del pubblico per la consultazione, negli orari di apertura degli Uffici, presso:
- Regione Toscana, Settore VIA – VAS – Opere pubbliche di interesse strategico regionale, Piazza dell'Unità Italiana 1, 50123 Firenze;
- Comune di.....;
- Comune di.....;
[…] .

La documentazione depositata, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto, è inoltre pubblicata sul sito web della Regione Toscana all'indirizzo: www.regione.toscana.it/via.

Chiunque abbia interesse può presentare, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, osservazioni e memorie scritte relative alla documentazione depositata a Regione Toscana, Settore VIA - VAS – Opere pubbliche di interesse strategico regionale, con le seguenti modalità:
- per via telematica con il sistema web Apaci (http://www.regione.toscana.it/apaci – sistema gratuito messo a disposizione dalla Regione Toscana per l'invio di documenti);
- tramite posta elettronica certificata PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it;
- per posta all'indirizzo: Piazza dell'Unità Italiana 1, 50123 Firenze (FI);
- per fax al numero 055 4384390.

Il legale rappresentante/Il responsabile
(Firma)

****

4.3 Procedimento coordinato di VIA ed AIA

Il procedimento coordinato di VIA ed AIA è disciplinato dalla D.G.R. n. 160 del 23.2.2015.

5. Altre procedure

5.1 Procedura relativa alle modifiche progettuali - c.d. pre-verifica o pre-screening (L.R. 10/2010 art. 58)

Si veda l'allegato B alla D.G.R. 410/2016.

Fac simile della istanza

Regione Toscana

Oggetto: L.R. 10/2010 art. 58. Istanza in merito alla sottoponibilità alle procedure di VIA della modifica di progetti già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione.

Il/La sottoscritto/a …. in qualità di legale rappresentante/ responsabile della …(*Società/Ente*) chiede se le modifiche apportate relativamente all'opera/impianto ….. siano sostanziali e possano avere effetti negativi significativi sull'ambiente e se pertanto debbano essere sottoposte alle procedure di valutazione di impatto ambientale.

Si precisa che l'opera/impianto in esame:
- è realizzata / in corso di realizzazione /non realizzata;
- è stata/non è stata sottoposta alle procedure di valutazione di impatto ambientale e (*in caso affermativo*) il procedimento si è concluso con …(*specificare l'atto*);
- è stata autorizzata con … (*specificare l'atto*).

A tal proposito si allega la seguente documentazione esplicativa dello stato attuale / autorizzato e dello stato modificato, in formato digitale ed anche cartaceo nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico:
…..
…..
…..

Si dichiara la conformità della documentazione trasmessa in formato digitale con quella trasmessa su supporto cartaceo.

Per eventuali comunicazioni relative alla procedura in esame contattare il/la Sig. ……, tel. ……, fax ……, e-mail ….. .

Luogo e data.

Il legale rappresentante / Il responsabile
(Firma)

****

5.2 Procedura relativa alla modifica di prescrizioni (L.R. 10/2010 art. 56)

Si veda l'allegato B alla D.G.R. 410/2016.

Fac simile della istanza

Regione Toscana
Settore VIA – VAS – Opere pubbliche
di interesse strategico regionale

Oggetto: L.R. 10/2010 art. 56. Istanza in merito alla modifica delle prescrizioni n. … e n. … del provvedimento conclusivo del procedimento di verifica di assoggettabilità / VIA relativo al progetto di …. (Decreto n. … del … / D.G.R. n. … del …).

Il/La sottoscritto/a …. in qualità di legale rappresentante/ responsabile della …(*Società/Ente*) chiede la modifica delle prescrizioni n. … e n. … contenute nel provvedimento conclusivo del procedimento di verifica di assoggettabilità / VIA relativo al progetto di …. (Decreto n. … del … / D.G.R. n. … del …), per le seguenti motivazioni: … .

Si precisa che l'opera in esame è realizzata / in corso di realizzazione /non realizzata. L'opera è stata autorizzata con … (*specificare l'atto*).

A tal proposito si allega la seguente documentazione a supporto della suddetta richiesta, in formato digitale ed anche cartaceo nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico:
…..
…..
…..
Si dichiara la conformità della documentazione trasmessa in formato digitale con quella trasmessa su supporto cartaceo.

(per le istanze di modifica di prescrizioni contenute in un provvedimento di VIA) Si allega alla presente una dichiarazione sostitutiva relativa agli oneri istruttori, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato A alla D.G.R. 410/2016. *(si veda il successivo paragrafo 14)*

Per eventuali comunicazioni relative alla procedura in esame contattare il/la Sig. ……, tel. ……, fax ……, e-mail ….. .

Luogo e data.

Il legale rappresentante / Il responsabile
(Firma)

****

5.3 Procedura relativa alla proroga dei termini contenuti nel provvedimento conclusivo (L.R. 10/2010 art. 57)

Si veda l'allegato B alla D.G.R. 410/2016.

Fac simile della istanza

Regione Toscana
Settore VIA – VAS – Opere pubbliche
di interesse strategico regionale

Oggetto: L.R. 10/2010 art. 57. Istanza in merito alla proroga dei termini contenuti nel provvedimento conclusivo del procedimento di verifica di assoggettabilità / VIA relativo al progetto di …. (Decreto n. … del … / D.G.R. n. … del …).

Il/La sottoscritto/a …. in qualità di legale rappresentante/ responsabile della …(*Società/Ente*) chiede la proroga dei termini stabiliti nel provvedimento conclusivo del procedimento di verifica di assoggettabilità / VIA relativo al progetto di …. (Decreto n. … del … / D.G.R. n. … del …), per le seguenti motivazioni: … . Pertanto si richiede una proroga per un periodo di … .

Si precisa che il progetto in esame è in corso di realizzazione *(in questo caso indicare lo stato di avanzamento e la tempistica prevista per la conclusione dei lavori)* / non realizzato *(in questo caso indicare la tempistica prevista per la conclusione dei lavori)*.

A tal proposito si allega la seguente documentazione a supporto della suddetta richiesta, in formato digitale ed anche cartaceo nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico:
…..
…..
…..
Si dichiara la conformità della documentazione trasmessa in formato digitale con quella trasmessa su supporto cartaceo.

Per eventuali comunicazioni relative alla procedura in esame contattare il/la Sig. ……, tel. ……, fax ……, e-mail ….. .

Luogo e data.

Il legale rappresentante / Il responsabile
(Firma)

****

6. Partecipazione regionale alle procedure di VIA di competenza statale (art. 63 della L.R. 10/2010)

Si veda l'allegato B alla D.G.R. 410/2016.

7. Impatti interregionali (art. 30 del D.Lgs. 152/2006 e art. 62 della L.R. 10/2010)

Si veda l'allegato B alla D.G.R. 410/2016.

8. Documentazione

Si veda l'allegato B alla D.G.R. 410/2016.

9. Soggetti competenti in materia ambientale (art. 46 della L.R. 10/2010)

Con riferimento all'art. 46 comma 2 della L.R. 10/2010, possono essere Soggetti competenti in materia ambientale anche - ad esempio: la Soprintendenza alle Belle Arti e Paesaggio, la Soprintendenza Archeologica, il Segretariato Regionale del Ministero Beni ed Attività Culturali e Turismo, l'Autorità di Bacino, l'Ente Parco, il Soggetto Gestore della Riserva Naturale.

10. Accesso agli atti

Per le modalità di accesso e conoscenza dei documenti amministrativi della Regione Toscana, si veda la Deliberazione della Giunta Regionale n. 726 del 29.8.2011.

11. Oneri istruttori (art. 47-ter della L.R. 10/2010)

Si veda l'allegato A alla D.G.R. 410/2016.

12. Indicazioni in merito alle attività estrattive

12.1 Cave di prestito (artt. 45, 45 bis e 45 ter della L.R. 10/2010)

Si veda l'allegato B alla D.G.R. 410/2016.

12.2 Oneri istruttori (art. 47-ter della L.R. 10/2010).

Si veda l'allegato A alla D.G.R. 410/2016.

13. Procedure di cui all'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010

13.1 Documentazione

Si veda l'allegato B alla D.G.R. 410/2016.

13.2 Oneri istruttori

Si veda l'allegato A alla D.G.R. 410/2016.

14. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

L'articolo 3, commi 1 e 2, dell'allegato A alla D.G.R. n. 410 del 10.5.2016, prevede che, nei casi ivi previsti, un Soggetto in possesso dei poteri di firma per la Società o l'Ente proponente attesti il valore complessivo delle opere (lavori, impianti e altri interventi) da realizzare nell'ambito del progetto, unitamente all'ammontare degli oneri istruttori. Tale attestazione deve assumere la forma di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata nei modi e nelle forme stabilite dall'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Fac simile della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli oneri istruttori

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il / La sottoscritto/a …, nato/a … provincia di …, il … e residente a … provincia di …, via /piazza … n. …;

in qualità di legale rappresentante /responsabile dell'Ente / Società proponente …, con sede legale a … provincia di …, via / piazza … n. …;

relativamente al progetto di … *(inserire la denominazione del progetto così come riportata nell'istanza di avvio del procedimento)* , consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi;

dichiara

1. che il valore complessivo delle opere in progetto, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 3 dell'allegato A alla D.G.R. 410/2016, è pari a € … *(in cifre e lettere)*;

2. che l'ammontare degli oneri istruttori, determinati secondo quanto previsto dagli articoli 4 e seguenti dell'allegato A alla D.G.R. 410/2016, è pari a € … *(in cifre e lettere);*

3. che l'importo dichiarato è quello desunto dai dati contenuti negli elaborati tecnico economici facenti parte della documentazione progettuale presentata;

4. che i sopracitati elaborati tecnico economici sono stati redatti in modo completo ed esaustivo, comprendente tutte le attività necessarie per la realizzazione del progetto;

5. di essere informato che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data.

Il legale rappresentante / Il responsabile
(Firma)

(Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante, valido alla data di sottoscrizione della dichiarazione)

15. Fac-simile dell'elaborato recante le ricadute socio-economiche del progetto

A. ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA

In questa sezione è richiesta l'indicazione di alcuni elementi di natura qualitativa utili ai fini dell'identificazione della finalità del progetto nonché delle sue caratteristiche funzionali. È sufficiente una breve descrizione (3-5 righe).

1. Descrizione finalità intervento.

2. Descrizione della gestione, eventualmente distinta per linea di produzione.

3. Descrizione dei metodi di stima degli impatti occupazionali indotti e fonte delle informazioni fornite.

B. ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA

Questa sezione raccoglie le informazioni di natura quantitativa, che includono la previsione degli impatti occupazionali diretti e indotti del progetto e altri elementi utili al valutatore per verificare la congruità della previsione occupazionale rispetto alla dimensione finanziaria del progetto.
Nel caso in cui non disponga di tutte le informazioni richieste (relative all'articolazione dei costi di investimento, delle fonti di finanziamento e dei costi di esercizio) il proponente può compilare esclusivamente la riga corrispondente al "Totale". Il proponente è libero di estendere l'orizzonte temporale (qui fissato a 5 anni) o di ridurlo nel caso in cui non disponga delle informazioni necessarie. Nel caso in cui la fase di gestione preveda distinte funzioni associate allo stesso investimento, è consigliato, ove possibile, compilare i seguenti prospetti per ciascuna delle funzioni/linee di produzione.

1. Fase Di Realizzazione Investimento:

Costi della fase di realizzazione

Anno 5	Anno 4	Anno 3	Anno 2	Anno 1	
					Opere civili
					Impianti e macchinari
					Altro
					Totale

Fonti finanziarie

Anno 5	Anno 4	Anno 3	Anno 2	Anno 1	
					Risorse proprie
					Stato
					Regione
					Altri pubblici
					Altri privati
					Totale

Impatto occupazionale*

Anno 5	Anno 4	Anno 3	Anno 2	Anno 1	
					Occupati diretti
					Occupati indotto

2. Fase Di Gestione/Esercizio:

Costi della fase di gestione/esercizio

Anno 5	Anno 4	Anno 3	Anno 2	Anno 1	
					Costi per servizi
					Costi per il personale
					Oneri diversi di gestione
					Manutenzioni ordinarie
					Totale

Impatto occupazionale*

Anno 5	Anno 4	Anno 3	Anno 2	Anno 1	
					Occupati diretti
					Occupati indotto

*Nota.
Per occupazione diretta si intende il numero di occupati direttamente impiegati nella realizzazione dell'investimento (costruzione) e nelle linee di produzione (fase di gestione/esercizio).
Per occupazione indotta si fa qui riferimento al numero di occupati generati dall'attività economica di industrie o imprese correlata all'attività del progetto in esame. Viene qui incluso sia il caso in cui

le imprese correlate forniscono direttamente beni e servizi all'impresa principale, sia quello in cui siano altre imprese a fornire servizi e beni alle imprese direttamente collegate all'impresa principale. Ai fini della circoscrizione territoriale dell'effetto, si suggerisce di fornire una stima a livello provinciale o, nel caso di investimenti di minore entità, a livello comunale.

****

Allegato: D.G.R. n. 410 del 10.5.2016.

DELIBERAZIONE 10 maggio 2016, **n. 410**

D.lgs. 152/2006, parte seconda; l.r. 10/2010, titolo III: modalità di determinazione dell'ammontare degli oneri istruttori nonché modalità organizzative per lo svolgimento dei procedimenti di competenza regionale. Modifiche alla deliberazione n. 283 del 16.3.2015.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la direttiva VIA 2011/92/UE;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ("Norme in materia ambientale");

Visto l'art. 216 comma 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visto in particolare l'art. 33 commi 1, 2 e 3 del citato d.lgs. 152/2006:

"1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono definite, sulla base di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, le tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo previste dal presente decreto.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire proprie modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre in capo ai proponenti.

3. Nelle more dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, si continuano ad applicare le norme vigenti in materia.";

Visto altresì il d.m. n. 291 del 21.12.2015 del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro dello Sviluppo Economico con il quale si provvede a determinare gli oneri economici di cui all'art. 33 comma 1 del d.lgs. 152/2006, relativamente - tra l'altro - ai procedimenti di verifica di assoggettabilità, di VIA e di riesame, di competenza statale;

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 come da ultimo modificata dalla l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 ("Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)" ed in particolare,

- l'art. 47 bis "Nucleo regionale di valutazione – VIA", comma 1:

"1. È istituito, con la presente legge, il nucleo regionale di valutazione - VIA, a cui partecipano gli uffici e gli enti di cui all'articolo 47, comma 3, con funzioni di supporto tecnico nei confronti della Giunta Regionale, per la procedura di VIA e per il rilascio del parere di cui all'articolo 63. In tali casi, il nucleo conclude l'istruttoria interdisciplinare condotta dalla struttura operativa di cui all'articolo 47, comma 2, ed è coordinato dalla medesima.";

- l'art. 47 "Strutture operative e supporto tecnico", comma 3:

"3. Per le procedure di VIA di competenza regionale, la struttura operativa di cui al comma 2, per le esigenze tecnico scientifiche connesse alle attività di istruttoria interdisciplinare, di monitoraggio e di controllo relative alle procedure disciplinate dalla presente legge, si avvale del supporto:

a) dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), nelle forme e nei limiti previsti dalla legge regionale 22 giugno 2009 n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT");

b) dell'azienda sanitaria competente per territorio, per quanto attiene i profili di tutela della salute pubblica;

c) dell'Istituto regionale programmazione economica della Toscana (IRPET) per i profili attinenti alla valutazione dei fattori socio-economici, ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 152/2006;

d) degli uffici regionali competenti per profili attinenti la valutazione degli impatti sui fattori ambientali di cui all'articolo 4, comma 4, lettera b), del d.lgs. 152/2006.";

- l'art. 47 ter "Oneri istruttori":

"1. Ai sensi dell'articolo 33 del d.lgs. 152/2006, il proponente dei progetti soggetti alle procedure di cui al presente titolo è tenuto a versare a favore dell'autorità competente una somma a fronte dei costi sostenuti dalla medesima per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo, relative alle procedure di VIA disciplinate dalla presente legge.

2. La somma di cui al comma precedente è determinata nella misura massima dello 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare, risultante dagli elaborati tecnico economici facenti parte della documentazione progettuale.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di determinazione e le tariffe da applicare ai fini del versamento della somma di cui ai commi 1 e 2, nonché le relative modalità di corresponsione.

4. Nelle more dell'approvazione della deliberazione di cui al comma 3, il proponente è tenuto a versare a favore dell'autorità competente, per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati, una somma pari allo 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare; l'avvenuto versamento viene verificato dall'autorità competente, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del d.lgs. 152/2006.

5. Le entrate derivanti dagli oneri istruttori di cui al presente articolo sono imputate agli stanziamenti della tipologia di entrate n. 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni", titolo 3 "entrate extratributarie" del bilancio regionale.";

- l'art. 65 "Disposizioni attuative delle procedure", comma 3:

"3. La Giunta regionale disciplina con proprie deliberazioni le modalità organizzative per lo svolgimento delle funzioni regionali. I comuni e gli enti parco regionali provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti.";

Ritenuto necessario provvedere a definire le modalità di determinazione e le tariffe da applicare con riferimento agli oneri istruttori, in attuazione dell'art. 47 ter della l.r. 10/2010, per quanto riguarda i procedimenti di competenza regionale, dando atto che i Comuni e gli Enti Parco Regionali provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti (all. A);

Ritenuto altresì opportuno, nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'art. 65 comma 1 della L.R. 10/2010, provvedere a disciplinare le modalità organizzative per lo svolgimenti dei procedimenti di cui al titolo III della l.r. 10/2010, per quanto riguarda i procedimenti di competenza regionale, dando atto che i Comuni e gli Enti Parco Regionali provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti (all. B);

Richiamata inoltre la propria deliberazione n. 283 del 16.3.2015 (Indirizzi operativi inerenti l'effettuazione dei controlli. Procedura di VIA di competenza regionale e partecipazione regionale ai procedimenti di VIA di competenza statale. Nucleo regionale di valutazione. Schema tipo per la formulazione dei pareri e dei contributi tecnici istruttori, nell'ambito delle procedure di cui alla L.R.10/2010. Sintesi delle componenti ambientali, riferite ai fattori di cui all'art. 40, interessate dal progetto), così come modificata dalla deliberazione n. 1175 del 9.12.2015, con la quale sono stati - tra l'altro – declinati i compiti e definite le modalità di funzionamento del Nucleo regionale di valutazione;

Ritenuto opportuno procedere ad integrare la composizione del Nucleo regionale di valutazione con un rappresentante dell'Azienda Sanitaria competente per territorio, in attuazione degli articoli 47 e 47 bis della l.r. 10/2010 ed al fine di una adeguata valutazione degli effetti del progetto in esame sulla componente "Salute pubblica", mediante l'approvazione di un unico allegato (all. C), in sostituzione dell'allegato B alla d.g.r. 283/2015 "Procedure di valutazione di cui al Titolo III della L.R.10/2010: Nucleo regionale di Valutazione" e delle successive modifiche al medesimo apportate con d.g.r. 1175/2015;

Ritenuto infine opportuno procedere all'approvazione di un unico allegato (all. D), in sostituzione dell'allegato C alla citata d.g.r. 283/2015," Schema tipo per la formulazione dei pareri e dei contributi tecnici istruttori, nell'ambito delle procedure di cui alla L.R.10/2010," e delle successive modifiche e integrazioni al medesimo apportate con d.g.r. 1175/2015;

Ritenuto altresì di confermare quanto disposto nell'allegato A della citata d.g.r. 283/2015, come modificata dalla d.g.r. n. 1175/.2015: "Indirizzi operativi inerenti l'effettuazione dei controlli in materia di verifica di assoggettabilità e di valutazione di impatto ambientale";

Considerato infine opportuno, nelle more dell'adozione del sopracitato regolamento attuativo, rinviare a successivo e apposito atto deliberativo la definizione di modalità organizzative speditive nonché di indirizzi operativi volti ad individuare forme di snellimento e raccordo procedurale:

- per l'effettuazione dell'istruttoria preordinata all'accertamento della sostanzialità delle modifiche, sia ai fini delle procedure di VIA che ai fini autorizzativi, con riferimento alle modifiche progettuali per le quali sia le competenze in materia di VIA che le competenze autorizzative sono in capo alla Regione;
- per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di cui all'art. 43 comma 6 della l.r. 10/2010, relativi ad installazioni soggette anche ad autorizzazione integrata ambientale (AIA);

Visti pertanto:

- l'allegato A: "Modalità di determinazione e tariffe da applicare, con riferimento agli oneri istruttori di cui all'art. 47 ter della l.r. 10/2010", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- l'allegato B: "Modalità organizzative per lo svolgimento dei procedimenti di cui al titolo III della l.r. 10/2010, di competenza regionale. Indirizzi alla struttura operativa regionale nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'art. 65 comma 1 della L.R. 10/2010," parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- l'allegato C alla presente deliberazione: "Sostituzione dell'allegato B alla d.g.r. 283/2015 come modificato dalla d.g.r. 1175/2015: Procedure di valutazione di cui al Titolo III della L.R. 10/2010: Nucleo regionale di Valutazione", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- l'allegato D alla presente deliberazione: "Sostituzione dell'allegato C alla d.g.r. 283/2015 come modificato dalla d.g.r. 1175/2015: Schema tipo per la formulazione dei pareri e dei contributi tecnici istruttori, nell'ambito delle procedure di cui alla L.R. 10/2010, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto di condividerne i contenuti;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di Direzione nella seduta del 28.4.2016;

A voti unanimi

DELIBERA

1. per i motivi espressi in narrativa, di approvare l'allegato A: "Modalità di determinazione e tariffe da applicare, con riferimento agli oneri istruttori di cui all'art. 47 ter della l.r. 10/2010", parte integrante del presente atto;

2. per i motivi espressi in narrativa, di approvare l'allegato B: "Modalità organizzative per lo svolgimento dei procedimenti di cui al titolo III della l.r. 10/2010, di competenza regionale. Indirizzi alla struttura operativa regionale nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'art. 65 comma 1 della L.R. 10/2010.", parte integrante del presente atto;

3. di stabilire che le disposizioni contenute negli allegati A e B, di cui ai precedenti punti 1 e 2, si applicano ai procedimenti avviati a far data dalla pubblicazione del presente atto sul BURT;

4. di dare atto che le disposizioni contenute negli allegati A e B, di cui ai precedenti punti 1 e 2, si applicano ai procedimenti di competenza regionale. I Comuni e gli Enti Parco regionali provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti;

5. per i motivi espressi in narrativa, di approvare l'allegato C, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che sostituisce l'allegato B alla d.g.r. 283/2015 come modificato dalla d.g.r. 1175/2015: "Procedure di valutazione di cui al Titolo III della L.R.10/2010: Nucleo regionale di Valutazione";

6. per i motivi espressi in narrativa, di approvare l'allegato D, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che sostituisce l'allegato C alla d.g.r. 283/2015 come modificato dalla d.g.r. 1175/2015: "Schema tipo per la formulazione dei pareri e dei contributi tecnici istruttori, nell'ambito delle procedure di cui alla L.R. 10/2010";

7. di confermare quanto disposto nell'allegato A della deliberazione della Giunta Regionale n. 283 del 16.3.2015 come modificata dalla deliberazione n. 1175 del 9.12.2015: "Indirizzi operativi inerenti l'effettuazione dei controlli in materia di verifica di assoggettabilità e di valutazione di impatto ambientale", per quanto attiene alle attività di vigilanza e di controllo sul rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa regionale e sull'osservanza delle prescrizioni impartite con il provvedimento finale delle procedure di VIA.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUONO ALLEGATI

Allegato A

Modalità di determinazione e tariffe da applicare, con riferimento agli oneri istruttori di cui all'art. 47-ter della L.R. 10/2010

1. Premessa

1. Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 ("Norme in materia ambientale") all'art. 33 commi 1, 2 e 3 prevede quanto segue:

" *1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono definite, sulla base di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, le tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo previste dal presente decreto.*

2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire proprie modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre in capo ai proponenti.

3. Nelle more dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, si continuano ad applicare le norme vigenti in materia.";

Il D.M. n. 291 del 21.12.2015 del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro dello Sviluppo Economico provvede a determinare gli oneri economici di cui all'art. 33 comma 1 del d.lgs. 152/2006, relativamente - tra l'altro – ai procedimenti di verifica di assoggettabilità, di VIA e di riesame, di competenza statale.

La la legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 come da ultimo modificata dalla l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 ("Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)", all'art. 47 ter "Oneri istruttori", prevede:

"*1. Ai sensi dell'articolo 33 del d.lgs. 152/2006, il proponente dei progetti soggetti alle procedure di cui al presente titolo è tenuto a versare a favore dell'autorità competente una somma a fronte dei costi sostenuti dalla medesima per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo, relative alle procedure di VIA disciplinate dalla presente legge.*
2. La somma di cui al comma precedente è determinata nella misura massima dello 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare, risultante dagli elaborati tecnico economici facenti parte della documentazione progettuale.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di determinazione e le tariffe da applicare ai fini del versamento della somma di cui ai commi 1 e 2, nonché le relative modalità di corresponsione.
4. Nelle more dell'approvazione della deliberazione di cui al comma 3, il proponente è tenuto a versare a favore dell'autorità competente, per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati, una somma pari allo 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare; l'avvenuto versamento viene verificato dall'autorità competente, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del d.lgs. 152/2006.
5. Le entrate derivanti dagli oneri istruttori di cui al presente articolo sono imputate agli stanziamenti della tipologia di entrate n. 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni", titolo 3 "entrate extratributarie" del bilancio regionale.".

2. Il presente Allegato A determina gli oneri istruttori di cui all'articolo 47-ter della L.R 10/2010, nonché le relative modalità di versamento, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente regionale per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo.

3. Le modalità di determinazione degli oneri istruttori e le tariffe da applicare, contenute nel presente Allegato A, si riferiscono ai procedimenti di competenza regionale. I Comuni e gli Enti Parco Regionali provvedono a disciplinare le modalità di determinazione degli oneri istruttori e le tariffe, per i procedimenti di propria competenza, in conformità con i rispettivi ordinamenti.

2. Attestazione di pagamento

1. In allegato a ciascuna istanza di avvio del procedimento, con riferimento alle procedure di cui agli articoli da 4 a 8 del presente Allegato A, deve essere presentata alla Regione Toscana, Settore Valutazione di impatto ambientale - Valutazione ambientale strategica – Opere pubbliche di interesse strategico regionale, della Direzione Ambiente ed Energia (Settore VIA) l'attestazione di avvenuto versamento degli oneri istruttori, versamento da effettuarsi con le modalità di cui al successivo articolo 10.

3. Modalità di determinazione del valore complessivo delle opere da realizzare

1. Il valore complessivo delle opere (lavori, impianti e altri interventi) da realizzare nell'ambito del progetto proposto, sia di iniziativa pubblica che privata, deve risultare dagli elaborati tecnico economici facenti parte della documentazione progettuale. Tale importo, unitamente all'ammontare degli oneri istruttori, deve essere attestato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata nei modi e nelle forme stabilite dall'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri di firma per la Società o l'Ente proponente.

2. Qualora nel corso dell'istruttoria dovesse emergere la necessità di apportare modifiche al progetto presentato all'avvio del procedimento, il proponente presenta gli elaborati tecnico economici aggiornati. Il valore complessivo delle opere aggiornato e l'eventuale ammontare a saldo degli oneri istruttori (ove il valore complessivo delle opere risulti aumentato), deve essere attestato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata nei modi e nelle forme stabilite dall'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri di firma per la Società o l'Ente proponente. Il proponente presenta inoltre l'eventuale attestazione del versamento della differenza a saldo.

3. Ai fini del calcolo del "costo dei lavori", il proponente considera la stima dettagliata di tutti gli interventi previsti per la realizzazione delle opere, incluse le opere di mitigazione e quelle comunque previste dallo studio di impatto ambientale (SIA) quali le opere connesse, dal momento che anche queste ultime costituiscono oggetto della valutazione d'impatto ambientale. Si precisa, altresì, che il costo dei lavori deve essere comprensivo degli oneri per la sicurezza.

4. Nelle "spese generali", devono essere considerate: le spese per imprevisti, le spese per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (ivi inclusi i rimborsi previa fattura), le spese per rilievi, accertamenti ed indagini (ivi incluso ad esempio il monitoraggio ambientale), le spese per allacci a pubblici servizi, le spese per accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4 del codice degli appalti; le spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, le spese per attività di consulenza o di supporto, le spese di cui agli artt. 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice degli appalti, gli oneri di legge su spese tecniche, le eventuali spese per commissioni giudicatrici, le spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, le spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione, le spese per

accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, le spese per risoluzioni bonarie e non, di contenziosi a variazioni sostanziali di importo contrattuale.
Al contrario, devono escludersi gli importi destinati alle espropriazioni, in quanto questi non concorrono a determinare "maggiori esigenze connesse allo svolgimento della procedura di impatto ambientale" e sono correlati a fattori estranei al valore complessivo delle opere.

5. Tutte le somme di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono da intendersi comprensive di I.V.A. con l'indicazione della corrispondente aliquota ovvero della disposizione relativa all'eventuale esonero.

4. Tariffa da applicare per le procedure di valutazione di impatto ambientale

1. Gli oneri istruttori sono determinati come segue: 0,5 per mille e del valore complessivo delle opere da realizzare.

5. Tariffa da applicare per le procedure di verifica di assoggettabilità

1. Gli oneri istruttori sono determinati come segue: 0,25 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare e comunque nel limite massimo di Euro 10.000 (diecimila).

6. Tariffa da applicare per le procedure di verifica di ottemperanza e di verifica di attuazione, con riferimento alle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici (D.Lgs. 163/2006) ricadenti negli allegati III e IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, per i quali le procedure di VIA sono di competenza della Regione Toscana

1. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti articoli 4 e 5, gli oneri istruttori sono determinati come segue:
a) verifica di ottemperanza, ai sensi dell'articolo 185, commi 4 e 5, dcl decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: Euro 25.000,00 (venticinquemila);
b) verifica di attuazione, ai sensi dell'articolo 185, commi 6 e 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 0,25 per mille del valore complessivo delle opere, determinato sulla base del progetto esecutivo presentato a corredo dell'istanza della prima fase di verifica di attuazione.

2. L'importo di cui alla lettera b), del comma precedente, suddiviso per le annualità previste dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, determina la somma che dovrà essere versata entro il 30 gennaio di ogni anno.

7. Tariffa da applicare alle istanze di riesame del provvedimento conclusivo della procedura di VIA

1. Gli oneri istruttori sono determinati nella misura del 25% di quanto già versato a titolo di oneri istruttori nell'ambito del procedimento di VIA cui si riferisce il provvedimento di cui il proponente chiede il riesame complessivo.

2. Nei casi di cui all'articolo 56 della L.R. 10/2010, gli oneri istruttori sono determinati nella misura del 10% di quanto già versato a titolo di oneri istruttori nell'ambito del procedimento di VIA.

3. Non si procede al versamento degli oneri istruttori in caso di rettifica del provvedimento conclusivo in conseguenza di errori nella formulazione del medesimo.

8. Procedure di verifica di assoggettabilità o di VIA avviate ai sensi dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010

1. Nel caso di procedure di di verifica di assoggettabilità o di VIA avviate ai sensi dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche gli oneri istruttori sono determinati nella misura dello 0,1 per mille del valore complessivo di tali opere o attività e comunque nel limite massimo:
a) di Euro 4.000 (quattromila), nel caso di procedura di verifica di assoggettabilità;
b) di Euro 8.000 (ottomila), nel caso di procedura di valutazione di impatto ambientale.

2. Per quanto riguarda le parti di opere o attività non interessate da modifiche, il valore complessivo è riferito al valore di stima delle strutture esistenti.

3. Per quanto riguarda le parti di opere o attività interessate da modifiche progettuali, si applica quanto previsto ai precedenti articoli da 3 a 5.

9. Restituzione degli oneri

1. Ove le modifiche progettuali apportate nel corso dell'istruttoria comportino una diminuzione del valore complessivo delle opere non si procede alla restituzione degli oneri istruttori originariamente versati dal proponente.

2. L'esito negativo delle procedure di cui agli articoli da 4 a 8 del presente Allegato A ovvero il ritiro della istanza da parte del proponente non danno luogo alla restituzione degli oneri istruttori originariamente versati dal proponente.

3. Nel caso in cui l'istanza di avvio del procedimento sia giudicata dalla struttura operativa dell'Autorità competente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L. 241/1990, si procede alla restituzione degli oneri istruttori versati dal proponente, trattenendo una somma pari al 10% degli oneri versati, fino ad un massimo di Euro 1.000 (mille).

10. Modalità di versamento

1. Il versamento degli oneri istruttori avviene mediante bonifico. Di seguito si indicano i codici IBAN riferiti alla Regione Toscana:

Tesoreria della Regione Toscana presso Monte dei Paschi di Siena
Agenzia n. 17 – Via di Novoli – 50127 Firenze
IBAN IT13M0103002818000094002585
BIC PASCITM1F17

2. Nella causale devono essere indicati: denominazione e partita IVA o codice fiscale del Soggetto proponente, titolo del progetto, riferimento all'art. 47-ter della L.R. 10/2010.

3. L'attestazione di pagamento deve essere allegata alla istanza di avvio del procedimento ovvero alla lettera di trasmissione della documentazione progettuale modificata nel corso dell'istruttoria.

11. Oneri istruttori relativi alle attività estrattive

1. Per quanto riguarda il calcolo del valore complessivo delle opere, relativamente alle attività estrattive, ci si deve riferire alle opere (impianti, lavori ed altri interventi) necessarie alle attività di coltivazione, come ad esempio: l'apertura della cava o miniera, la recinzione, la viabilità interna e di accesso, gli eventuali impianti di lavorazione, gli impianti di trattamento delle acque e gli altri presidi di tutela ambientale, le infrastrutture elettriche e di servizio, gli altri edifici ed impianti, eccetera, nonché gli interventi di dismissione e recupero ambientale.

12. Casi particolari

1. Ove il proponente di un progetto, sottoposto alle procedure di cui agli articoli da 4 ad 8 del presente allegato A, sia una struttura regionale non si provvede al versamento degli oneri istruttori.

Allegato B

Modalità organizzative per lo svolgimento dei procedimenti di cui al titolo III della l.r. 10/2010, di competenza regionale. Indirizzi alla struttura operativa regionale nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'art. 65 comma 1 della L.R. 10/2010.

1. Premessa

1. La legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 come da ultimo modificata dalla l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 ("Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)", all'art. 65 "Disposizioni attuative delle procedure" comma 3, prevede che:

"*3. La Giunta regionale disciplina con proprie deliberazioni le modalità organizzative per lo svolgimento delle funzioni regionali. I comuni e gli enti parco regionali provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti.*";

2. Le modalità organizzative contenute nel presente Allegato B si riferiscono ai procedimenti di competenza regionale. I Comuni e gli Enti Parco Regionali provvedono a disciplinare le modalità organizzative per i procedimenti di propria competenza in conformità con i rispettivi ordinamenti.

3. Per quanto riguarda l'effettuazione dei controlli si rinvia a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 283 del 16.3.2015.

2. Procedimento coordinato di VIA ed AIA

1. Per quanto riguarda le modalità organizzative per lo svolgimento del procedimento coordinato di VIA ed AIA di competenza regionale, si rinvia alla deliberazione della Giunta Regionale n. 160 del 23.2.2015.

3. Struttura operativa dell'Autorità competente (art. 47 della L.R. 10/2010)

1. La struttura operativa per le procedure di VIA dell'Autorità competente Regione Toscana è il Settore Valutazione di impatto ambientale - Valutazione ambientale strategica – Opere pubbliche di interesse strategico regionale, della Direzione Ambiente ed Energia (Settore VIA).

2. Sul sito web della Regione Toscana, all'indirizzo www.regione.toscana.it/via, sono pubblicati i fac-simile relativi alle istanze di avvio del procedimento ed agli avvisi al pubblico.

4. Soglie relative ai progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità (D.Lgs. 152/2006, art. 6 comma 9)

1. Le soglie contenute nell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, ove previste, sono integrate dalle disposizioni del D.M. 30.3.2015 (G.U. dell' 11.4.2015, Serie Generale).

2. Qualora sussista almeno una delle condizioni derivanti dall'applicazione dei criteri dell'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 individuati come rilevanti e pertinenti al paragrafo 4 del D.M. 30.3.2015, le soglie dimensionali, ove previste nell'allegato IV della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, sono ridotte del 50%.

5. Procedura di verifica di assoggettabilità (D.Lgs. 152/2006, articolo 20; L.R. 10/2010, art. 48).

1. Il proponente presenta un'istanza di avvio del procedimento e deposita la documentazione prevista presso il Settore VIA ed i Comuni interessati (sia territorialmente che a livello di impatti). Il Settore VIA può provvedere a mettere la documentazione a disposizione degli altri Soggetti competenti in materia ambientale.

2. Il proponente, nell'istanza di avvio del procedimento:
- può richiedere di non rendere pubblici alcuni elaborati per ragioni di segreto commerciale o industriale. La documentazione è predisposta in modo da rendere agevole la separazione delle parti da non rendere pubbliche;
- segnala la parte della documentazione presentata contenente informazioni relative a specie, habitat e fitocenosi di interesse conservazionistico, la cui diffusione possa recare pregiudizio allo stato di conservazione dei medesimi. La documentazione è predisposta in modo da rendere agevole la separazione delle parti da non rendere pubbliche;
- segnala se uno o più elaborati contengono dati personali. Di tali elaborati viene fornita una ulteriore copia in cui i dati personali sono oscurati in via permanente.

3. All'istanza il proponente allega la seguente documentazione:
a) progetto preliminare;
b) studio preliminare ambientale[1] comprendente:

b1) la descrizione della relazione del progetto con le norme ed i vincoli, nonché con i piani e programmi a carattere settoriale, territoriale, ambientale e paesaggistico;

b2) la descrizione dei fattori o componenti ambientali (art. 4 comma 4 lettera b) e art. 5 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 152/2006) relativi all'area vasta[2];

b3) in particolare, con riferimento al precedente punto b2), l'illustrazione e la quantificazione delle ricadute socio-economiche del progetto sul territorio interessato, in termini di:
- occupati diretti e nell'indotto, suddivisi tra la fase di costruzione e la fase di esercizio degli interventi previsti;
- benefici economici per il territorio, diretti ed indiretti, suddivisi tra la fase di costruzione e la fase di esercizio degli interventi previsti;

b4) l'individuazione, descrizione e valutazione degli impatti determinati dal progetto in fase di costruzione, esercizio e dismissione nonché in caso di malfunzionamento, ivi inclusi gli impatti cumulativi con altri analoghi progetti localizzati nell'area vasta;

b5) le eventuali misure di mitigazione, di compensazione e di monitoraggio previste;

---

[1] Il D.Lgs. 152/2006 non fornisce indicazioni in merito ai contenuti dello studio preliminare ambientale, che non trova peraltro riscontro in altre normative settoriali; in assenza di specifiche indicazioni e nelle more di future disposizioni in merito, si possono indicare, esclusivamente come riferimento:
l'Allegato V al D.Lgs.152/2006 che definisce i criteri con cui l'autorità competente valuta se assoggettare o meno a VIA il progetto e pertanto rappresentano gli elementi minimi che lo studio deve contenere e sviluppare, sia per gli aspetti progettuali che ambientali,
lo Studio di Impatto Ambientale come definito all'art.22 e all'Allegato VII del D.Lgs. 152/2006. Sebbene con un livello di approfondimento dei diversi aspetti trattati necessariamente commisurato al livello della progettazione (preliminare) e delle conseguenti analisi, di contesto e previsionali, si ritiene che l'articolazione e la definizione degli argomenti da trattare nella procedura di verifica siano i medesimi previsti per la valutazione di impatto ambientale e che pertanto le norme sopra richiamate, possono rappresentare utili riferimenti per la definizione degli argomenti che devono essere sviluppati nell'ambito dello studio preliminare ambientale;
l'art. 48 comma 2 della L.R. 10/2010.
Sulla base dei suddetti 3 riferimenti si sono individuati i contenuti dello studio preliminare ambientale, articolati nei seguenti capoversi da b1) a b7).

[2] Per "area vasta" si intende la zona interessata dai possibili impatti di un progetto. Tale area può assumere confini differenti a seconda della componente ambientale considerata e del tipo di impatto considerato.
Per "sito" si intende l'area direttamente occupata dalla realizzazione, esercizio o dismissione del progetto.

b6) la descrizione delle motivazioni e delle finalità del progetto, delle alternative progettuali considerate, ivi inclusa l'alternativa o opzione zero, nonché l'indicazione delle motivazioni dell'alternativa prescelta;
b7) la presenza, nell'area vasta, delle aree di cui al paragrafo 2 dell'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 nonché ogni altro elemento utile ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al citato allegato V;
c) avviso al pubblico, da pubblicare sul sito web dell'Autorità competente;
d) studio di incidenza (eventuale);
e) attestazione dell'avvenuto versamento degli oneri istruttori di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010;
f) ogni altro documento ritenuto utile ai fini dello svolgimento del procedimento.

4. Nei casi di cui all'art. 48 comma 6 della L.R. 10/2010, l'archiviazione del procedimento è disposta con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di VIA.

5. La verifica di assoggettabilità a VIA può essere condotta nell'ambito della procedura di VAS (art. 10 comma 4 del D.Lgs. 152/2006). L'istanza di avvio del procedimento e l'avviso al pubblico, danno evidenza dell'integrazione procedurale.

6. Procedura di definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (D.Lgs. 152/2006 art. 21).

1. Il proponente presenta al Settore VIA un'istanza di avvio del procedimento di definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (SIA) ed allega la seguente documentazione:
a) progetto preliminare;
b) studio preliminare ambientale, con i contenuti di cui al precedente art. 5 comma 3;
c) relazione illustrativa del piano di lavoro per la redazione del SIA;
d) elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto;
e) ogni altro documento ritenuto utile ai fini dello svolgimento del procedimento.

2. Il Settore VIA provvede a mettere la documentazione a disposizione dei Soggetti competenti in materia ambientale.

3. Il procedimento si conclude con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di VIA.

7. Procedura di valutazione di impatto ambientale (D.Lgs. 152/2006 artt. 23 e seguenti, L.R. 10/2010 artt. 52 e seguenti).

1. Il proponente presenta un'istanza di avvio del procedimento e deposita la documentazione prevista presso il Settore VIA, le Province, la Città Metropolitana ed i Comuni interessati (sia territorialmente che a livello di impatti), nonché presso i Soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni richieste. Il Settore VIA provvede a mettere la documentazione a disposizione degli altri Soggetti competenti in materia ambientale.

2. Il proponente, nell'istanza di avvio del procedimento:
- può richiedere di non rendere pubblici alcuni elaborati per ragioni di segreto commerciale o industriale. La documentazione è predisposta in modo da rendere agevole la separazione delle parti da non rendere pubbliche;
- segnala la parte della documentazione presentata contenente informazioni relative a specie, habitat e fitocenosi di interesse conservazionistico, la cui diffusione possa recare pregiudizio allo stato di conservazione dei medesimi. La documentazione è predisposta in modo da rendere agevole la separazione delle parti da non rendere pubbliche;

- segnala se uno o più elaborati contengono dati personali. Di tali elaborati viene fornita una ulteriore copia in cui i dati personali sono oscurati in via permanente.

3. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 della L.R. 10/2010, il proponente, nell'istanza di avvio del procedimento richiede il rilascio delle seguenti autorizzazioni[3], ove necessarie alla realizzazione del progetto, nell'ambito della Conferenza di servizi ivi prevista:
a) autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico (L.R. 39/2000, Regolamento 48R/2003) ed eventuale approvazione del progetto di rimboschimento compensativo;
b) autorizzazione relativa al vincolo paesaggistico (D.Lgs. 42/2004 e L.R. 65/2014);
c) autorizzazione di cui all'art. 109 del D.Lgs. 152/2006.

4. Nei casi previsti dalla normativa di settore, il proponente nell'istanza di avvio del procedimento richiede l'approvazione del piano di utilizzo del materiale di scavo.

5. All'istanza il proponente allega la seguente documentazione:
a) progetto definitivo;
b) studio di impatto ambientale (SIA) con i contenuti di cui all'art. 22 ed all'allegato VII del D.Lgs. 152/2006 nonché di cui all'art. 50 della L.R. 10/2010;
c) sintesi non tecnica;
d) copia dell'avviso a mezzo stampa;
e) elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, già acquisti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'intervento;
f) attestazione dell'avvenuto versamento degli oneri istruttori di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010;
g) studio di incidenza (eventuale);
h) piano di utilizzo del materiale di scavo, redatto secondo le modalità previste dalla normativa di settore (eventuale);
i) piano di gestione delle acque meteoriche dilavanti, nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa di settore (eventuale);
l) documentazione di impatto acustico, nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa di settore (eventuale);
m) documentazione prevista dalla normativa di settore, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente comma 3 (eventuale);
n) ogni altro documento ritenuto utile ai fini dello svolgimento del procedimento.
Lo studio di impatto ambientale (SIA), ovvero un allegato al medesimo, deve contenere anche l'esame delle ricadute socio economiche del progetto sul territorio (art. 50 comma 3 della L.R. 10/2010).

6. La diffusione del quotidiano sul quale viene pubblicato l'avviso al pubblico deve coprire il territorio di tutti i Comuni interessati (sia territorialmente che a livello di impatti). Il giorno della pubblicazione dell'avviso sul quotidiano, la documentazione deve già essere stata depositata presso gli Enti di cui al comma 1.

7. Nei casi di cui all'art. 53 della L.R. 10/2010, l'inchiesta pubblica è indetta con deliberazione della Giunta Regionale.

8. Nei casi di cui all'art. 54 della L.R. 10/2010, il contraddittorio è indetto con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di VIA.

9. Nei casi di cui all'art. 26 comma 3 ter del D.Lgs. 152/2006, l'archiviazione del procedimento è disposta con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di VIA.

[3] In quanto il livello di dettaglio della documentazione a tal fine prevista è compatibile con la definizione progettuale propria della procedura di VIA.

10. Nei casi di cui all'art. 26 comma 1 del D.Lgs. 152/2006, il prolungamento del procedimento di VIA è disposto con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di VIA.

8. Altre procedure.

1. Modifica di prescrizioni. Nei casi di cui alla L.R. 10/2010, art. 56, il proponente presenta un'istanza e l'allegata documentazione presso il Settore VIA. Il Settore VIA provvede a mettere la documentazione a disposizione dei Soggetti competenti in materia ambientale. La documentazione depositata deve contenere la descrizione e le motivazioni delle modifiche alle prescrizioni richieste.

2. Proroga dei termini. Nei casi di cui alla L.R. 10/2010, art. 57, il proponente presenta un'istanza e l'allegata documentazione presso il Settore VIA. Il Settore VIA provvede a mettere la documentazione a disposizione dei Soggetti competenti in materia ambientale. La documentazione depositata deve contenere la descrizione e la rappresentazione grafica dello stato di avanzamento dei lavori, il cronoprogramma per l'ultimazione degli stessi e le motivazioni della proroga richiesta.

3. Modifiche progettuali sostanziali e non sostanziali. Nei casi di cui alla L.R. 10/2010, art. 58, il proponente presenta un'istanza e l'allegata documentazione presso l'Autorità competente. La documentazione depositata deve essere esplicativa, a livello descrittivo e grafico, dello stato attuale o autorizzato e dello stato modificato e contenere la motivazione delle modifiche progettuali richieste.
Nella documentazione di cui al periodo precedente, il proponente fornisce motivati elementi, utili ai fini delle valutazioni dell'Autorità competente, con riferimento a quanto segue:
- la localizzazione o meno del progetto di modifica in area non contigua, rispetto al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione;
- se il progetto di modifica determina un cambiamento di tecnologia, rispetto al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, se tale eventuale cambiamento sia o meno da considerarsi, a giudizio del proponente, significativo e per quali motivazioni;
- se il progetto di modifica determina un incremento di dimensione, rispetto al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, se tale eventuale incremento sia o meno da considerarsi, a giudizio del proponente, significativo e per quali motivazioni;
- se il progetto di modifica determina un incremento dei fattori di impatto, rispetto al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, quali siano i fattori di impatto per i quali si determina un eventuale incremento (ad esempio: emissioni in atmosfera, scarichi idrici, produzione di rumore, vibrazioni e radiazioni, produzione di rifiuti, fabbisogno idrico, energetico e di materie prime, traffico indotto, eccetera), se tale eventuale incremento sia o meno da considerarsi, a giudizio del proponente, significativo e per quali motivazioni.

9. Partecipazione regionale alle procedure di VIA di competenza statale (artt. 23 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e art. 63 della L.R. 10/2010).

1. Il proponente deposita la documentazione prevista dalla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 anche presso il Settore VIA, le province, la città metropolitana ed i comuni interessati. Il Settore VIA può provvedere a mettere la documentazione a disposizione degli altri Soggetti competenti in materia ambientale.

2. Ove nello studio di impatto ambientale o nello studio preliminare ambientale non siano trattati gli aspetti socio economici relativi al progetto in esame, il Settore VIA, ai sensi della D.G.R. n. 1175 del 9.12.2015, propone al Ministero dell'Ambiente la richiesta al proponente di un elaborato contenente l'esame delle ricadute socio economiche del progetto sul territorio.

10. Impatti interregionali (art. 30 del D.Lgs. 152/2006 e art. 62 della L.R. 10/2010).

1. Procedure di VIA interregionali. Se un progetto ricade anche sul territorio di una regione confinante le procedure di VIA ed i relativi provvedimenti conclusivi sono effettuati d'intesa tra le regioni interessate. Il proponente provvede a depositare la documentazione ed ai relativi adempimenti, secondo le modalità previste dalla normativa delle regioni coinvolte.

2. Partecipazione della Regione Toscana alle procedure di VIA di competenza di una regione confinante. Nel caso in cui un progetto localizzato sul territorio di una regione confinante determini impatti sul territorio toscano, la Regione Toscana esprime il proprio parere alla regione confinante.
La documentazione prevista è fatta pervenire al Settore VIA ed agli enti locali toscani interessati. Il Settore VIA può provvedere a mettere la documentazione a disposizione degli altri Soggetti competenti in materia ambientale.

3. Richiesta di parere all'Autorità competente ed agli enti locali della regione confinante, interessati dagli impatti di un progetto localizzato in Toscana. Il proponente provvede a mettere la documentazione a disposizione anche della regione confinante e dei relativi enti locali interessati dagli impatti del progetto.

11. Quadri prescrittivi

1. I quadri prescrittivi contenuti nei provvedimenti conclusivi dei procedimenti di verifica di assoggettabilità e di VIA di competenza regionale sono articolati in:
a) prescrizioni, ovvero misure necessarie alla mitigazione ed al monitoraggio degli impatti ambientali negativi e significativi individuati nel corso dell'istruttoria;
b) raccomandazioni, ovvero misure che, pur non necessarie alla mitigazione ed al monitoraggio degli impatti ambientali negativi e significativi, contribuiscono ad incrementare la sostenibilità ambientale del progetto;
c) riferimenti alla pertinente normativa ambientale ovvero alla pertinente disciplina degli strumenti di pianificazione.

2. I quadri prescrittivi sono suddivisi nelle seguenti categorie:
a) aspetti generali e programmatici;
b) aspetti progettuali;
c) aspetti ambientali, categoria a sua volta suddivisa nei fattori ambientali di cui all'art. 4 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 152/2006.

3. Nel caso di procedimenti coordinati di VIA ed AIA, il quadro prescrittivo relativo alla VIA è tenuto separato dal quadro prescrittivo relativo all'AIA. Nel caso in cui, nell'ambito del procedimento di VIA, vengano rilasciate autorizzazioni ambientali, ai sensi dell'art. 52 comma 2 della L.R. 10/2010, il quadro prescrittivo relativo alla VIA è tenuto separato dal quadro prescrittivo relativo ad ogni atto autorizzativo rilasciato.

4. In ogni prescrizione impartita viene indicato il momento in cui la prescrizione deve essere ottemperata a cura del proponente:
a) in fase ante-operam (ad esempio: ai fini dell'autorizzazione del progetto, oppure durante la progettazione esecutiva);
b) in fase di corso d'opera (ad esempio durante le attività di cantiere per la realizzazione del progetto, oppure durante la rimozione del cantiere);
c) in fase post operam (ad esempio: durante il pre-esercizio del progetto; oppure durante l'esercizio del medesimo; oppure durante la dismissione del medesimo).
Ogni prescrizione riporta il Soggetto competente al controllo.

5. Per quanto riguarda la proposta di quadro prescrittivo che può venire formulata dalla Regione Toscana al Ministero dell'Ambiente, nell'ambito delle procedure di VIA di competenza statale, ci si riferisce al D.M. 24.12.2015 (G.U. Serie Generale del 21.1.2016).

12. Documentazione.

1. L'istanza deve essere firmata (in originale cartaceo o in digitale) da un Soggetto in possesso dei poteri di firma per la Società / Ente proponente.

2. Per quanto riguarda la documentazione presentata presso l'Autorità competente (e presso gli altri Soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni richieste – limitatamente ai procedimenti di VIA), gli elaborati facenti parte della documentazione devono essere firmati (in originale cartaceo o in digitale) da professionisti abilitati. Gli elaborati devono essere presentati in duplice copia:
- una copia digitale in formato pdf o analogo formato aperto;
- una copia digitale firmata digitalmente oppure, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, una copia cartacea firmata in originale.

3. Presso gli eventuali altri Soggetti, ove previsto nei precedenti articoli da 5 a 10, il proponente deposita una copia digitale in formato pdf o analogo formato aperto.

4. Il proponente deve effettuare il controllo di leggibilità dei file depositati.
La documentazione trasmessa in formato digitale deve essere conforme a quella trasmessa su supporto cartaceo. La copia digitale in formato pdf o analogo formato aperto deve essere conforme a quella trasmessa con firma digitale.
Sia la documentazione in formato digitale che quella in formato cartaceo devono contenere l'elenco degli elaborati; la copia digitale deve contenere l'elenco dei file presentati e la corrispondenza con i relativi elaborati (ad esempio: *file 001= Relazione geologica*).

13. Indicazioni in merito alle cave di prestito (artt. 45, 45 bis e 45 ter della L.R. 10/2010)

1. Per le cave di prestito necessarie al fine di realizzare opere pubbliche (art. 43 della L.R. 25.3.2015, n. 35) sottoposte a procedura di verifica di assoggettabilità o VIA, di norma il progetto dell'opera pubblica comprende anche il progetto della cava di prestito e la valutazione degli impatti della cava avviene all'interno della procedura di valutazione concernente l'opera pubblica.

2. Nel caso di cave di prestito che non sono sottoposte a procedura di verifica di assoggettabilità o di VIA assieme all'opera pubblica cui si riferiscono, ai sensi del comma 1, le medesime sono soggette a procedura di verifica o di VIA di competenza regionale, comunale o dell'Ente Parco regionale, analogamente a quanto avviene per le cave ordinarie, a seconda della localizzazione, della dimensione e del quantitativo annuo di materiale estratto.

14. Specificità relative alla documentazione da allegare alle istanze di avvio dei procedimenti di cui all'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010.

1. L'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010 recita: "*Le domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all'esercizio di attività per le quali all'epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna valutazione di impatto ambientale e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, sono soggette alla procedura di VIA, secondo quanto previsto dalla presente legge. Per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura è finalizzata all'individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della*

sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all'attività esistente. Tali disposizioni non si applicano alle attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA)."

2. Per quanto riguarda le parti di opere o attività non interessate da modifiche il proponente presenta, ai fini dell'avvio del procedimento:
a) nel caso di verifica di assoggettabilità, in luogo del progetto preliminare, la descrizione nonché la rappresentazione grafica e cartografica delle opere e delle attività così come esistenti, sviluppate con un livello preliminare di dettaglio;
b) nel caso di valutazione di impatto ambientale, in luogo del progetto definitivo, la descrizione nonché la rappresentazione grafica e cartografica delle opere e delle attività così come esistenti, sviluppate con un livello definitivo di dettaglio.
Nell'ambito dello studio preliminare ambientale ovvero dello studio di impatto ambientale, per l'individuazione, la descrizione e la valutazione degli impatti il proponente può fare riferimento agli elementi ricavati dai dati di monitoraggio raccolti con riferimento alle attività esistenti.

15. Casi di improcedibilità dell'istanza di avvio del procedimento

Con riferimento alle procedure di cui al titolo III della L.R. 10/2010, nel caso in cui l'istanza di avvio del procedimento sia giudicata dalla struttura operativa dell'Autorità competente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L. 241/1990, la medesima viene archiviata con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di VIA.

Allegato C

Sostituzione dell'allegato B alla D.G.R. 283/2015 come modificato dalla D.G.R. 1175/2015: Procedure di valutazione di cui al Titolo III della L.R.10/2010: Nucleo regionale di Valutazione

1. Premessa

La presente direttiva disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Nucleo regionale di Valutazione, istituito con deliberazione G.R. n.695/1999, modificata con deliberazione G.R. n.1358/01, con deliberazione G.R. n.816/2003 e da ultimo con deliberazione G.R. n.1217/2013.

2. Funzioni del Nucleo

Il Nucleo regionale di valutazione, di seguito denominato "Nucleo", è un organo interno a competenza tecnica con il compito di predisporre un parere tecnico alla Giunta Regionale ai fini dell'espletamento dei relativi adempimenti di pertinenza della Regione, nell'ambito delle procedure di valutazione di cui al titolo III della L.R.10/2010. In particolare il Nucleo è coordinato dalla struttura operativa di cui all'articolo 47, comma 1 della L.R.10/2010 e conclude l'istruttoria interdisciplinare di cui agli articoli 55 e 63 della medesima legge.

Il Nucleo:
a) esprime il proprio parere tecnico alla Giunta Regionale nell'ambito degli adempimenti di competenza regionale di cui all'articolo 63 della L.R.10/2010 ed ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'articolo 57 delle medesima legge. Per i fini di cui alla presente lettera il Nucleo, tra l'altro:
- esamina le relazioni del progetto con le leggi ed i regolamenti relativi alle componenti ambientali interessate dal progetto;
- esamina le relazioni del progetto con i piani ed i programmi a carattere settoriale, territoriale, ambientale e paesaggistico, ivi inclusi i piani di bacino, e le relative norme di piano;
- esprime le proprie valutazioni in merito a quanto previsto dall'articolo 40-ter, comma 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R e successive modificazioni;
- esprime le proprie valutazioni in merito a quanto previsto dall'articolo 8, commi 1 e 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- prende in esame gli impatti significativi del progetto sulle componenti ambientali interessate, valuta se il progetto è compatibile con tali componenti ed individua le misure di mitigazione e monitoraggio, ove necessarie;

b) nel caso di procedimenti di valutazione di competenza regionale, esprime le proprie valutazioni in ordine all'approvazione o al rigetto del Piano di Utilizzo di cui al decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161;

c) fornisce il supporto tecnico all'autorità competente per la VIA nell'ambito delle procedure di valutazione disciplinate dal titolo III della L.R.10/2010;

d) esprime le proprie conclusioni istruttorie in merito alla valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, ove prevista, sulla base del contributo fornito dal Settore regionale competente in materia di valutazione di incidenza;

e) esprime le proprie considerazioni istruttorie in merito agli aspetti socio-economici relativi al progetto oggetto di valutazione. A tal fine, nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale, il proponente presenta un allegato allo Studio di impatto ambientale che illustra e quantifica le ricadute socio-economiche del progetto sul territorio interessato, in termini di:
- occupati diretti e nell'indotto, suddivisi tra la fase di costruzione e la fase di esercizio degli interventi previsti;

- benefici economici per il territorio, diretti ed indiretti, suddivisi tra la fase di costruzione e la fase di esercizio degli interventi previsti.
Nel caso di procedimenti di valutazione di competenza statale, ai fini dell'espressione del parere regionale di cui all'art. 63 della L.R. 10/2010, la struttura operativa di cui all'art. 47 della L.R. 10/2010 propone al Ministero dell'Ambiente la richiesta al proponente di un elaborato che illustra e quantifica le ricadute socio-economiche del progetto sul territorio interessato, in termini di:
- occupati diretti e nell'indotto, suddivisi tra la fase di costruzione e la fase di esercizio degli interventi previsti;
- benefici economici per il territorio, diretti ed indiretti, suddivisi tra la fase di costruzione e la fase di esercizio degli interventi previsti.

L'attività svolta dai componenti del Nucleo è a titolo gratuito, senza alcun onere aggiuntivo sul bilancio regionale.

3. Composizione e coordinamento del Nucleo

Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, il Nucleo è composto, oltre che dal responsabile del Settore regionale competente in materia di VIA e di VAS, dai responsabili delle strutture regionali, sulla base delle competenze alle medesime attribuite e/o derivanti dalla normativa vigente, dal responsabile del settore di ricerca competente di IRPET, in relazione ai profili socio economici interessati dal progetto in valutazione, dal responsabile del Dipartimento della Prevenzione delle Aziende Sanitarie interessate nonché dal responsabile dal Settore di ARPAT competente in materia di VIA.

Il Nucleo è coordinato dal Settore regionale competente in materia di VIA, che lo presiede e ne individua i componenti, per ogni progetto in valutazione, sulla base delle componenti ambientali interessate dal progetto medesimo, in fase di realizzazione, di esercizio e di dismissione.

Al Nucleo, sulla base del progetto in valutazione, possono essere eventualmente convocati, in qualità di invitati, il proponente del progetto, ulteriori Uffici ed Agenzie regionali e Soggetti pubblici con competenze in materia di ambiente e salute pubblica, al fine di fornire elementi informativi utili ai fini istruttori.

4. Presidente e segreteria del Nucleo

Le funzioni di Presidente del Nucleo sono svolte dal dirigente responsabile del Settore regionale competente in materia di VIA.

Nell'esercizio delle proprie funzioni e con riferimento ai procedimenti in essere, il Presidente:
a) stabilisce le date delle riunioni, ne determina l'ordine del giorno e ne trasmette le convocazioni;
b) organizza i lavori istruttori;
c) dirige i lavori del Nucleo e ne disciplina la discussione.

Il Presidente assicura le funzioni di segreteria al Nucleo attraverso la propria struttura.

5.Convocazione e ordine del giorno delle riunioni del Nucleo

Le riunioni del Nucleo sono convocate dal Presidente, almeno sette giorni prima della riunione, salvo casi di particolare urgenza, mediante lettera di convocazione, inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC), nella quale sono indicati: la data, l'ora, il luogo della riunione, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, gli eventuali altri Soggetti invitati alla riunione.
Allegato alla convocazione del Nucleo, il Presidente invia un documento istruttorio che tiene conto dei pareri e dei contributi tecnici acquisiti, nonché delle eventuali osservazioni e controdeduzioni pervenute, e contiene ogni elemento utile ai fini dei lavori del Nucleo; tale documento costituirà la base per la discussione del Nucleo stesso.

6. Svolgimento delle sedute del Nucleo

Ciascun componente del Nucleo, convocato alla Riunione, deve sempre assicurare la propria partecipazione, anche se ha precedentemente fatto pervenire contributi scritti, in quanto la riunione del Nucleo costituisce momento di confronto finalizzato a pervenire ad una posizione regionale unitaria, necessario supporto per una decisione finale informata da parte della Giunta Regionale.

In caso di impedimento personale, ciascun componente il Nucleo può delegare un dirigente o funzionario assegnato alla propria struttura quale sostituto per la partecipazione alle riunioni dell'organo. Il delegato assicura le stesse competenze professionali del componente sostituito.

L'assenza non giustificata da parte di un componente del Nucleo comporta la segnalazione al Direttore Generale competente da parte del Presidente.

Il proponente del progetto in valutazione ed gli altri Soggetti eventualmente invitati partecipano alla prima parte della Riunione del Nucleo, illustrativa e ricognitiva, mentre alla discussione finale ed alla decisione partecipano esclusivamente i componenti del Nucleo.

7. Verbalizzazione delle sedute del Nucleo

La segreteria del Nucleo redige un verbale di ogni riunione conclusiva, sottoscritto dai componenti del Nucleo presenti. Dal verbale risulta, sulla base della documentazione agli atti del procedimento e della discussione svolta, il parere reso alla Giunta Regionale e le determinazioni di cui al precedente articolo 2.

Ciascun componente si esprime in merito alle materie di propria competenza.

I verbali sono raccolti e conservati agli atti a cura della segreteria del Nucleo.

Allegato D

Sostituzione dell'allegato C alla D.G.R. 283/2015 come modificato dalla D.G.R. 1175/2015: Schema tipo per la formulazione dei pareri e dei contributi tecnici istruttori, nell'ambito delle procedure di cui alla L.R.10/2010.

1. OGGETTO: L.R.10/2010 – Procedimento di …..... relativo al progetto "**.....**", nel Comune di …..... (….).
Proponente: …..... .

2. NORMATIVA, PIANI E PROGRAMMI DI RIFERIMENTO *(eventuali richiami alle norme, ai piani ed ai programmi, ai quali si riferisce il parere o il contributo)*

3. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONI SPECIFICHE, RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI PROGRAMMATICI E PROGETTUALI NONCHE' ALLE COMPONENTI AMBIENTALI RIFERITE ALL'ART.40 DELLA L.R.10/2010 DI COMPETENZA DEL SOGGETTO CHE SCRIVE *(tra le seguenti):*
aspetti programmatici;
aspetti progettuali;
aspetti ambientali:
componente Atmosfera;
componente Ambiente idrico, suolo e sottosuolo;
componente Flora, vegetazione, fauna ecosistemi;
componente Paesaggio e beni culturali;
componente Rumore e vibrazioni;
componente Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;
componente Materiali di scavo, rifiuti e bonifiche;
componente Salute pubblica;
componente Beni materiali (infrastrutture, attività produttive, attività agricole, ecc.);
componente Aspetti socio-economici.

4. CONCLUSIONI
(A seguito dell'istruttoria e delle valutazioni svolte può essere proposta la richiesta di integrazioni ovvero espressa la posizione finale del Soggetto che scrive. La richiesta di integrazioni può essere effettuata una sola volta nel corso del procedimento. A seguito del deposito delle integrazioni può tuttavia essere messo in evidenza che le integrazioni depositate non danno risposta a quanto a suo tempo richiesto)

A) Richiesta di integrazioni
(Specificare gli aspetti da integrare con riferimento a:
aspetti programmatici;
aspetti progettuali;
aspetti ambientali:
componente ambientale ...;
componente ambientale ....)

B) Parere / contributo tecnico istruttorio conclusivo

1. Favorevole con le seguenti prescrizioni (sulla base dell'istruttoria e delle valutazioni specifiche evidenziate in precedenza):
aspetti programmatici;
aspetti progettuali;
aspetti ambientali:
componente Atmosfera;
componente Ambiente idrico, suolo e sottosuolo;

componente Flora, vegetazione, fauna ecosistemi;
componente Paesaggio e beni culturali;
componente Rumore e vibrazioni;
componente Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;
componente Materiali di scavo, rifiuti e bonifiche;
componente Salute pubblica;
componente Beni materiali (infrastrutture, attività produttive, attività agricole, ecc.);
componente Aspetti socio-economici

2. Sfavorevole (sulla base dell'istruttoria e delle valutazioni specifiche evidenziate in precedenza).